



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI

TRIBUNALE DI LOCRI

**PROTOCOLLO
PER LE UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA
art. 83 lett. h D.L. 18/2020**

Lette le previsioni dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020 n. 27 ed ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28;

letta la delibera del CSM del 26 marzo 2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative condivise con l'avvocatura e con la DGSIA ed allega modelli di protocolli redatti a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il CNF, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli da adottare in sede locale, per la durata del periodo emergenziale;

letti gli analoghi modelli trasmessi dal CNF, frutto delle medesime interlocuzioni; viste le linee guida distrettuali per la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h);

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili secondo le modalità indicate dalle norme innanzi richiamate con "*modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti*", è opportuno individuare soluzioni condivise tra la Magistratura e l'Avvocatura, sulla scorta dei modelli di protocolli suddetti, che offrono una cornice di riferimento uniforme per i protocolli da assumere anche in sede locale, nonché delle linee guida distrettuali, adeguatamente adattate alle specificità del Tribunale di Locri;

richiamato il provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri n. 895/2020 prot. emesso il 5 maggio 2020 (sentito anche il COA di Locri), contenente le misure organizzative per il periodo che va dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

si conviene

A. Ambito di applicazione

Le tipologie di controversie che possono essere trattate con le modalità che seguono sono, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020,

conv. con mod. in l. n. 27/2020 (in vigore dal 30 aprile 2020) ed ulteriormente modificato dal d.l. n. 27/2020 (in vigore dal 1° maggio 2020), quelle indicate per la c.d. fase due nel summenzionato provvedimento del Presidente del Tribunale n. 895/2020 prot. del 5 maggio 2020.

B. Attività preliminari all'udienza

1) Ai fini della trattazione delle udienze civili ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), i magistrati depositeranno con congruo anticipo (ove possibile, almeno 14 giorni prima dell'udienza già fissata o eventualmente all'uopo rinviata) un decreto nel quale saranno dettagliatamente indicati i termini stabiliti per il deposito in telematico delle note scritte (termini non inferiori a sette giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni e termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note di replica); laddove si tratti di fogli di pc, verrà assegnato un unico termine (tre giorni prima dell'udienza);

2) nelle cause in cui sia stata fissata l'udienza per la decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-*sexies* c.p.c. ovvero per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (o comunque con il rito del lavoro), le note scritte, da depositare almeno sette giorni prima della data in cui si sarebbe dovuta discutere la causa, dovendo surrogare la discussione, conterranno, oltre alle conclusioni, anche *le illustrazioni di fatto e di diritto*. Anche in tali casi, nel decreto che dispone le modalità di trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, il giudice concederà alle parti un termine per l'eventuale deposito di note di replica (in linea di massima, fino a tre giorni prima dell'udienza). Il decreto conterrà altresì l'invito, rivolto ai difensori, a rinunciare espressamente nella prima nota alla lettura in udienza di motivazione e dispositivo (che saranno depositati dal giudice telematicamente il giorno stesso dell'udienza cartolare, se si tratta di udienza ex art. 281 *sexies* c.p.c., ovvero nel rispetto delle modalità di cui all'art. 429 c.p.c., se si tratta di decisione soggetta al rito del lavoro). Nelle note i procuratori potranno avanzare motivata istanza di discussione orale, il cui accoglimento sarà rimesso alla prudente valutazione del giudice. Se l'istanza sarà accolta, verrà fissata altra udienza con le modalità previste dal codice di rito in data successiva al termine della c.d. fase due;

3) per gli ATPO (individuati secondo i criteri fissati nel provvedimento del Presidente del Tribunale n. 895/2020 prot., emesso in data 5 maggio 2020), la trattazione avverrà secondo le modalità indicate nel punto n. 1. Il decreto che fissa l'udienza "cartolare" sarà comunicato solo alle parti e non anche al CTU (eventualmente) già nominato, dal momento che il giudice, all'udienza, all'esito del deposito delle memorie ad opera delle parti costituite, dovrà valutare se procedere o meno al conferimento dell'incarico al CTU; in caso affermativo, verrà emesso un provvedimento, che conterrà sia i quesiti sia l'avvertimento che l'inizio delle operazioni peritali dovrà essere fissato a data successiva al 31 luglio 2020 e che la visita medico-legale dovrà essere eseguita rispettando le disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria da COVID 19; i termini ulteriori decorreranno dalla data di effettivo svolgimento delle operazioni peritali. Il provvedimento dovrà specificare

altresì le modalità relative all'accettazione dell'incarico ed al giuramento da parte del CTU e contenere il calce il relativo modello. Il provvedimento verrà comunicato, a cura della Cancelleria, alle parti ed al CTU; il CTU nominato verrà abilitato all'accesso al fascicolo telematico e presterà il giuramento di rito entro tre giorni dalla comunicazione, utilizzando il modello fornito dal giudice, modello che dovrà sottoscrivere digitalmente e depositare nel fascicolo telematico del procedimento; se il CTU non dovesse accettare l'incarico, il giudice nominerà un altro CTU (dandone comunicazione anche alle parti) ed il consulente procederà all'accettazione dell'incarico ed al giuramento nei termini suindicati. I procedimenti che non potranno essere trattati con la modalità sopra descritta verranno rinviati, fuori udienza e in via telematica, a data successiva al 31 luglio 2020;

4) il decreto che dispone le modalità di trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, conterrà in ogni caso l'invito, rivolto ai procuratori, a procedere contestualmente al deposito telematico allo scambio tramite PEC delle note eventualmente depositate, e ciò al fine di sollecitare lo spirito di collaborazione fra le parti del processo;

5) il decreto che dispone la trattazione scritta conterrà altresì l'avviso che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le note scritte o i fogli di pc (previa verifica della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite a cura della Cancelleria), la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c. (essendo unicamente in questo caso il mancato deposito equiparabile alla mancata comparizione) ad altra data, a partire dal mese di settembre 2020;

6) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della prima nota scritta, le copie informatiche dei rispettivi atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; in assenza di tale deposito, la causa (qualora non possa essere comunque trattata) sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020 (salve comprovate ragioni di urgenza);

7) la cancelleria provvederà a comunicare il decreto ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*trattazione scritta*";

8) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data *ex novo*;

9) i difensori depositeranno in via telematica nei termini assegnati le note scritte - da denominarsi "*note di trattazione scritta*" (o dicitura similare), per renderne agevole l'individuazione da parte della cancelleria - contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di

sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, etc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

10) le note suindicate dovranno sempre essere presentate, anche quando si limitino a richiamare gli scritti difensivi già depositati. Le note di che trattasi non sono infatti mai sostitutive degli scritti difensivi previsti dal codice di rito, per cui il termine concesso per il deposito delle stesse non sostituisce i termini, previsti dal codice o assegnati dal giudice, per il deposito di scritti difensivi. Fanno eccezione le note difensive finali da depositare in funzione delle udienze fissate per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. o per la discussione ex art. 429 c.p.c. (o comunque con il rito lavoro), per le quali i termini concessi con il decreto che dispone la trattazione scritta sostituiranno quelli eventualmente già assegnati in previsione della discussione orale originariamente fissata e convertita in trattazione ex art. 83, comma 7, lett. h);

C. Attività di udienza

1) l'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "*fuori udienza*" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

2) il giudice, alla data fissata, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta; da quella data decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

3) il giorno fissato per l'udienza il giudice valuterà se redigere il relativo verbale, dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'emissione dei provvedimenti necessari. In caso di udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il giudice, dato atto del deposito delle note di precisazione delle conclusioni, tratterà la causa in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;

4) nel caso in cui alla data di udienza non siano ancora scaduti i termini processuali in precedenza concessi (ad es. termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., termini per il deposito di consulenze tecniche d'ufficio) in ragione della sospensione straordinaria prevista dalla legislazione emergenziale, tale circostanza verrà espressamente indicata nelle *note di trattazione scritta* ed il giudice adotterà all'esito dell'udienza provvedimento di rinvio della causa o, se necessario, di rimessione in termini (sempre che non abbia già differito l'udienza rispetto a quella originaria onde tener conto della sospensione dei termini processuali);

5) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione);


6) è opportuno che i magistrati si avvalgano di modelli standard (anche facendo ricorso a quelli predisposti dal gruppo di lavoro "*modelli consolle*");

CSM/DGSIA/CNF”), liberamente adattabili, e che anche gli avvocati adoperino modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione dei procedimenti trattabili previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020 ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur se espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

Locri, 12 maggio 2020

La Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Locri

Avv. Emma Maio



Il Presidente
del Tribunale di Locri
Dr. Rodolfo Palermo

